



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 19 OTTOBRE 2018

Art. 4.18

Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea

1. L'Unione notifica senza ritardo a Singapore qualsiasi richiesta di adesione all'Unione presentata da un paese terzo. 2. Nel corso dei negoziati fra l'Unione e il paese candidato all'adesione l'Unione si adopera per:

a) nella misura del possibile, fornire a Singapore e tutte le informazioni che richieda su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo; e

b) tenere conto di tutte le preoccupazioni espresse da Singapore. 3. Appena possibile l'Unione informa Singapore in merito al risultato dei negoziati di adesione con un paese candidato, e notifica a Singapore l'entrata in vigore delle adesioni all'Unione. 4. In sede di comitato, e con sufficiente anticipo rispetto alla data di adesione di un paese terzo all'Unione, le parti esaminano tutti ogni possibile effetto di tale adesione sul presente accordo. e le parti possono, con decisione in sede di comitato, mettere in atto gli adeguamenti o le misure transitori eventualmente necessari. 5. Ogni nuovo Stato membro dell'Unione aderisce al presente accordo depositando un atto di adesione al presente accordo presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione e il direttore della divisione per l'America del Nord e l'Europa del ministero del Commercio e dell'industria di Singapore o i rispettivi successori.

Versione in vigore dal 12 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018
Estremi	Legge 22 settembre 2023, n. 139
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-139-2023/art-4.18>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it